

Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 9 ottobre 2014

IL TRUST

Sembra che, una volta nati, ci siano due cose che inevitabilmente accadranno: a) si dovranno pagare le tasse e b) si dovrà morire.

Credo che entrambe siano ineludibili e ci sia proprio poco da fare per evitarle.

Spetta però ai professionisti aiutare i contribuenti a pagare le imposte nella maniera corretta.

Per la morte, in molti hanno cercato di organizzarsi, ma finora nessuno è riuscito nell'intento di rendere immortale qualcuno.

L'attività professionale è sempre rivolta a studiare quanto un legislatore, improvvido, continua a sfornare a getto continuo e che vede anche i Supremi Giudici non sempre in linea con precedenti orientamenti e, addirittura, diametralmente opposti.

Quando un professionista o un imprenditore trova qualche istante per riflettere, è opportuno prendere in esame la propria situazione patrimoniale e cosa fare per difenderla da attacchi purtroppo sempre possibili e mai prevedibili.

Da alcuni anni, anche in Italia è possibile istituire il "Trust", parola inglese che vuol dire "fiducia". Il Trust ha una lunga storia in Gran Bretagna e si fa risalire ai periodi delle Crociate, se non prima, quando si partiva, ma non c'erano certezze sul ritorno.

Chi possedeva dei beni, così, li affidava a qualche persona fidata con l'impegno del buon utilizzo e conservazione in attesa che il legittimo proprietario rientrasse per riprenderne possesso, o di intestarlo ad altri, già ben definiti, in caso di morte.

Il Trust ha quindi una lunga storia alle spalle.

In Italia non esiste una legge che regoli un istituto simile, e così la Comunità Europea ci ha imposto la ratifica che il nostro ordinamento ha recepito con legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Alcune regole da tenere presenti:

- Il Trust è un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e gestore;
- Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito;
- L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee (gestore) e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Gli elementi essenziali che caratterizzano un trust sono:

- a. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
- b. l'intestazione dei beni medesimi al trustee;



Rag. Franco De Renzo

- c. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge;
- d. i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può, in nessun caso beneficiare dei relativi redditi;
- e. è essenziale che il trustee abbia il determinante potere di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.

La Circolare n. 61/E, datata 27 dicembre 2010, dell'Agenzia delle Entrate ricorda che per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.

La ragione è semplice. Dal 16 ottobre 1989, e sono trascorsi solo quindici anni, il nostro legislatore non ha trovato ancora il tempo e le parole giuste per emanare una norma per recepire nella nostra legislazione questo istituto che, se ben compreso, serve sia per rendere inattaccabile il patrimonio, ma anche per preparare per tempo la successione dei beni.

Il trust non è un istituto che preparatone uno, gli altri si fanno in fotocopia, perché bisogna comprendere nella giusta maniera i bisogni dei disponenti e le necessità che potrebbero presentarsi ai beneficiari (normalmente figli e nipoti).

Con un gruppo di commercialisti, avvocati e notai, sto cercando di focalizzare al meglio i problemi e credo che siamo sulla buona strada per avere una risposta corretta ai vari problemi.

Accettazione dell'incarico di Trustee – quando rifiutare l'incarico:

1. il trustee non ha conosciuto personalmente il disponente
2. non comprende le disposizioni dell'atto e la loro validità
3. non ha valutato la propria competenza in relazione ai beni che sono in trust o al tipo di trust
4. vede conflitti di interesse
5. non coglie la legittimità della propria nomina
6. non ha concordato il proprio compenso

E inoltre,

7. quando non c'è confidenza con il disponente
8. quando la possibilità per il trust di operare è legata alla volontà del disponente (mancano i mezzi necessari come un conto corrente)
9. quando il disponente non ha capito bene cos'è il trust o ha secondi fini
10. quando il trust non è in linea con le disposizioni in materia di interposizione
11. quando l'atto non è fatto da persona di estrema fiducia

La circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate, come era anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, ricorda che sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:

- a. Trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- b. Trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;



Rag. Franco De Renzo

- c. Trust in cui il disponente (o il beneficiario risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- d. Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- e. Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- f. Trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- g. Trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- h. Trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- i. Ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Cordiali saluti

